



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

N. 03 Reg. DEL 21 GENNAIO 2004

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CONTRATTI.**

L'anno **DUEMILAQUATTRO** _____ il giorno **VENTUNO** ___ del mese di **GENNAIO** _____ alle ore **18,30 e segg.**, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal comma **I** dell'articolo 30 della legge regionale 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa l.r. in sessione - Ordinaria - Straordinaria - **Urgente**, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. BARTOLO Bernardino - Pres.	X		7. CAMMARERI Carmelo	X	
2. VIENI Leone Corrado - Vice Pres.	X		8. MICELI Calogero	X	
3. MICELI Emanuele	X		9. PIDALA' Roberto	X	
4. BRANCATELLI Leone	X		10. FRUSTERI Antonino	X	
5. LAZZARA Leone	X		11. RUSSO Salvatore	X	
6. RUSSO Roberto	X		12. LAZZARA Francesco	X	

ASSEGNATI12 | IN CARICA... ..12 | PRESENTI ...N. 12 | ASSENTI ...N. 00

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'articolo 30 della l.r. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bartolo Bernardino - Presidente C.C. - partecipano il Segretario del Comune Dr. Calogero Sirna e il Sindaco Geom. Antonino Fabio.

E' presente il Responsabile dell'Area Amministrativa Geom. Angelo Zingales.

Intervengono =====.

Ai sensi dell'articolo 184, ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

=====.

La seduta è pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 21 del 15 luglio 2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento comunale dei contratti;

RITENUTO, alla luce delle nuove disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 2 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, e alle circolari Assessorato Regionale Lavori Pubblici e Assessorato Regionale Enti Locali esplicative delle predette leggi regionali, di predisporre il nuovo regolamento dei contratti;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 06 del 16 gennaio 2004, resa immediatamente esecutiva, con la quale si è stabilito, tra l'altro, quanto segue:

1. Di predisporre il nuovo schema del regolamento comunale dei contratti, costituito da n. 45 (QUARANTACINQUE) articoli.

2. Di deferire il relativo schema al Consiglio Comunale per il prosieguo di competenza.

VISTO il nuovo regolamento comunale dei contratti, costituito di n. 45 (QUARANTACINQUE) articoli, che sub "A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del predetto nuovo regolamento;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

1. Di approvare il nuovo regolamento comunale dei contratti, costituito da n. 45 (QUARANTACINQUE) articoli, che sub "A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di revocare in conseguenza la deliberazione consiliare n. 21 del 15 luglio 2003.

3. Di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL SINDACO : F.to Antonino Fabio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(SERVIZI AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI ETC.) : F.to Angelo Zingales

[Handwritten signature]

Il Presidente dà lettura della proposta.

Il Capo gruppo di minoranza consigliere Miceli Emanuele, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene non regolare la trattazione dell'argomento perché la delibera di Giunta Municipale n. 6 del 16 gennaio 2004, dichiarata immediatamente esecutiva, non è stata notificata ai consiglieri, né tantomeno non risulta ancora pubblicata.

Chiede, pertanto, al Segretario Comunale di conoscere se l'attuale trattazione da parte del Consiglio Comunale sia possibile.

Il Segretario comunale riferisce che la notifica al Capo gruppo consiliare, della citata delibera di giunta Municipale, sarà effettuata unitamente alla pubblicazione e il fatto che la stessa non sia stata ancora pubblicata non significa che il Consiglio Comunale non possa deliberare, perché la pubblicazione degli atti non inficia l'esecutività del provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Zingales Angelo, presente in aula ed interpellato riferisce che la deliberazione n. 6 del 16 gennaio 2004 è stata adottata dalla Giunta Municipale alle ore 12,00 e tenuto conto che il giorno 16 era venerdì non è stato possibile completare l'iter per la pubblicazione.

Indi, il Presidente dà lettura del regolamento.

Durante la lettura del regolamento si allontana dall'aula il consigliere Brancatelli Leone. Presenti n. 11.

Terminata la lettura del regolamento, il Presidente invita i consiglieri a votare sulla proposta in questione.

Presenti e votanti n. 11. Voti favorevoli n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posto al **punto 3 dell'o.d.g.**;

VISTO che su detta proposta, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, hanno espresso:

- **il Responsabile dell'Area Amministrativa (Servizi affari generali - segreteria - contratti, etc.), per la regolarità tecnica, parere favorevole (Allegato "B");**
- **il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per la regolarità contabile, parere favorevole (Allegato "B");**

VISTO il parere favorevole, che **sub "C"** si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, espresso in data **19 gennaio 2004**, sulla proposta di deliberazione, dal Revisore Unico dei Conti **Dott. La Piana Salvatore**, nominato con deliberazione consiliare n. **34 del 13 dicembre 2001**, esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le leggi regionali 3.12.1991, n. 44; 11.12.1991, n. 48; 07.09.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 2 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

VISTE le circolari leggi regionali circolari Assessorato Regionale Lavori Pubblici e Assessorato Regionale Enti Locali esplicative delle predette leggi regionali 2 agosto 2002, n. 2 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO di dover accogliere quanto proposto;

VISTO l'esito della votazione superiormente riportato,

DELIBERA

Di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione superiormente riportata ed avente per oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione espressa mediante scrutinio palese peralzata e seduta,

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Alle ore 20,20, esauriti gli argomenti posti all'o.d.g., il Presidente scioglie la seduta.

**C O M U N E
D I
L O N G I**

**Regolamento
Comunale dei contratti**

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI

TITOLO I PRINCIPI E COMPETENZE

- Articolo 1 -

Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, disciplina, tenendo presente la normativa ordinamentale introdotta dalle leggi regionali 11 dicembre 1991, n. 48, 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30, e quella di settore vigente, l'attività negoziale dell'ente diretta, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse, al perseguimento dei fini pubblici dell'ente e delle finalità individuate dallo Statuto.

Ai fini del presente regolamento, nell'attività negoziale si possono distinguere tre fasi procedurali: la fase della scelta del contraente, la fase della stipula del contratto e quella dell'esecuzione del contratto.

Non sono disciplinati dal presente regolamento le convenzioni previste dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le convenzioni urbanistiche, i contratti in cui il comune opera sulla base di parità con i soggetti privati e quei rapporti negoziali disciplinati da norme speciali in contrasto con le presenti disposizioni.

Seguono le speciali disposizioni di legge o regolamentari: il cottimo fiduciario - appalto, gli incarichi professionali, le concessioni di costruzione e gestione, i procedimenti ablatori, le convenzioni socio - assistenziali.

Il regolamento per i lavori e le forniture in economia dovrà ispirarsi ai principi informativi dello statuto, del regolamento di organizzazione e del presente regolamento.

- Articolo 2 -

Principi generali

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio; degli obiettivi e dei programmi del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione); degli altri strumenti programmatici.

Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Per tutti i rapporti negoziali, salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporto o da esigenze inderogabili ma non precostituite, debbono essere utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle offerte.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore e le presenti disposizioni regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in attesa del loro adeguamento.

- Articolo 3 -

Principi per gli incarichi professionali

Fermi restando le riserve e i rinvii dell'articolo precedente, il ricorso ad incarichi esterni è consentito solo in presenza di comprovate necessità, garantendo la massima trasparenza dei rapporti tra professionisti e amministrazione nel rispetto delle regole deontologiche e professionali.

Di norma gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni, tranne in caso di vertenze giudiziarie o pareri tecnici o legali; devono essere conferiti nei modi e nelle forme previsti dalla legge, con l'esatta individuazione, dei tempi e modi della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario e per il suo pagamento e l'impegno della spesa presunta.

Di norma la determinazione delle competenze professionali viene effettuata sui minimi delle varie tariffe professionali, ferma restando la facoltà del professionista di accordare delle riduzioni.

All'amministrazione deve essere riservata la facoltà di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione, di esprimere il proprio giudizio con indirizzi e osservazioni, di valutare la convenienza e l'opportunità delle scelte professionali in rapporto agli interessi e agli obiettivi dell'ente.

- Articolo 4 -

Competenze e responsabilità

Anche in materia negoziale le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del comune, del segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Costoro, nell'espletamento delle loro funzioni e nell'esercizio delle competenze loro attribuite, sono responsabili del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità degli adempimenti loro affidati.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, autorizzativo e di indirizzo; la definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite e determinate con atti, generali o puntuali, dell'organo esecutivo come individuato dalla legge e dallo statuto.

Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volti alla instaurazione dei rapporti negoziali determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente sono riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

I funzionari sono responsabili sia del rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa indicati dall'amministrazione che degli adempimenti conseguenti, dell'osservanza dei termini e del conseguimento dei risultati individuati dall'amministrazione.

Al responsabile del procedimento ex legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e/o ex legge 11 febbraio 1994, n. 109 competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.

- Articolo 5 -

Il Consiglio Comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, economico e sociale del comune mediante l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo e programmatico attribuiti alla sua competenza dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e dalle leggi speciali.

La programmazione e la previsione effettuate tramite la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il programma triennale dei lavori pubblici, costituiscono atti propedeutici e autorizzatori per la successiva attività della giunta comunale.

Esercita l'attività di controllo attraverso l'attività ispettiva e l'esame e l'approvazione del conto del bilancio.

- Articolo 6 -

La Giunta Comunale

La giunta comunale è organo propositivo e di impulso e nell'attività amministrativa compie tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti adottati in conformità alle suddette norme.

In conformità alle leggi vigenti e a quanto previsto dallo statuto è di competenza della giunta l'adozione degli atti amministrativi che attuano i programmi e gli indirizzi del consiglio comunale.

Inoltre compete alla giunta l'adozione delle deliberazioni per la definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, per la loro assegnazione assieme alle relative risorse, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di gara, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

Queste competenze possono essere esercitate con l'atto di approvazione ed assegnazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) o del Piano degli Obiettivi oppure con puntuali deliberazioni.

- Articolo 7 -

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario e dei dipendenti.

Nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente adotta, previo parere degli uffici competenti, le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle trattative private, ex articolo 24 della legge 11 febbraio 1999, n. 109, e del cottimo – appalto, ex articolo 24 bis della legge 11 febbraio 1999, n. 109, per l'esecuzione di opere o lavori pubblici mediante gare informali.

Nella sua qualità di organo esecutivo, come precisato nello statuto comunale, adotta i provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria.

- Articolo 8 -

Settori e servizi

I dirigenti delle aree funzionali o dei settori e i responsabili dei servizi, nell'ambito delle competenze assegnate dallo statuto ed esplicitate dal regolamento di organizzazione o attribuite dal sindaco, per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidati e nei limiti delle risorse loro assegnate esplicano la necessaria attività negoziale per lavori e per forniture, assumendo la relativa determinazione a contrattare, i relativi impegni di spesa, con l'individuazione del contraente previo confronto di offerte come previsto dai successivi articoli 17 e 18 e stipulando i relativi contratti nelle forme di cui al successivo articolo 36.

Qualora i provvedimenti presupposti o finali di individuazione del contraente siano di esclusiva competenza di altri organi, il responsabile del procedimento, per i lavori pubblici, oppure il Dirigente o il Responsabile del Servizio, per le forniture, appronterà e sottoporrà la relativa proposta all'organo competente.

Il Dirigente o il Responsabile del Servizio nel provvedimento a contrattare attesterà l'impossibilità di utilizzare, in applicazione dell'articolo 36 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le convenzioni Consip Spa, per le forniture di beni e servizi corrispondenti alle esigenze dell'Ente e per i quali non siano attive dette convenzioni.

Spettano, nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi i provvedimenti di liquidazione.

L'attività negoziale e quella presupposta e conseguente dei dirigenti e dei responsabili dei servizi deve seguire e rispettare le norme del presente regolamento e del regolamento di contabilità.

- Articolo 9 -

Responsabile del procedimento

Per i lavori pubblici, in applicazione dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e per i compiti previsti dalla stessa legge, viene nominato il responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento previsto nel programma triennale per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

Per le forniture di beni o di servizi, il responsabile del procedimento previsto dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è individuato, per tutte le varie fasi, nel soggetto a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In caso di contestazioni o reclami il responsabile del procedimento sarà l'apicale individuato ai sensi dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come responsabile delle procedure di appalto.

Restano fermi l'individuazione dei responsabili degli altri procedimenti e i relativi compiti dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria.

- Articolo 10 -

Commissione di gara

Le gare per le licitazioni private e per il pubblico incanto e per le altre gare informali sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma tre bis dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come responsabile delle procedure d'appalto per ogni singola gara.

Fanno parte inoltre della commissione due dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti.

In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al presidente.

Il Presidente della Commissione può richiedere la partecipazione alle operazioni di gara, con funzioni consultive, del responsabile del servizio contratti.

La commissione di gara, costituita come previsto dal precedente comma 1, esplica anche le altre funzioni previste dal presente regolamento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle commissioni la cui composizione o nomina sono specificatamente disciplinate dalla legge o dal presente regolamento.

- Articolo 11 -

L'ufficio contratti

L'ufficio contratti, anche ai fini e agli effetti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è l'unità organizzativa che cura la fase della stipula del contratto quando, ai sensi del presente regolamento, si concreta in una scrittura privata o in un contratto in forma pubblica amministrativa.

Oltre i compiti previsti dal presente regolamento, competono all'ufficio contratti, quando si procede con le forme contrattuali di cui ai numeri 3 e 4 del successivo articolo 36, provvedere:

1. - la pubblicazione propedeutica all'espletamento della gara;
2. - le comunicazioni all'aggiudicatario, una volta divenuto esecutivo il relativo verbale;
3. - la richiesta della documentazione di rito all'aggiudicatario;
4. - la richiesta della documentazione e della certificazione da acquisire d'ufficio;
5. - la registrazione ai fini fiscali del contratto;
6. - la pubblicazione delle risultanze di gara e ai relativi adempimenti richiesti dalla vigente normativa antimafia;
7. - la tenuta e vidimazione dei registri e repertori previsti dalla legge e dal presente regolamento;
8. - le comunicazioni statistiche e fiscali, per i dati in suo possesso.

Sono di competenza dell'ufficio interessato per materia:

- i primi sei adempimenti del comma precedente, qualora si proceda con le forme contrattuali di cui ai numeri 1 e 2 del successivo articolo 36;
- le comunicazioni fiscali, previdenziali ed assicurative;
- tutti gli altri adempimenti per la consegna e quelli successivi.

TITOLO II

OGGETTO DEI CONTRATTI

- Articolo 12 -

Lavori pubblici

Ai fini del presente regolamento per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme che disciplinano i lavori pubblici qualora i lavori assumano rilievo economico superiore **al 50 per cento**.

Indicativamente possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

A - lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, riparazione e conservazione, tendenti a mantenere in efficienza le opere o i beni dell'ente;

B - lavori di ricostruzione, ampliamento e trasformazione delle opere già esistenti;

C - lavori di costruzione di nuove opere.

Per l'esecuzione di lavori pubblici le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e da quella nazionale applicabile in Sicilia al momento della pubblicazione del bando o della spedizione dell'invito.

Per i lavori di cui alle precedenti **lettere B) e C)** si applicheranno le relative norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e i criteri di affidamento previsti dalla normativa regionale e da quella nazionale applicabile in Sicilia al momento della pubblicazione del bando o della spedizione dell'invito.

Per i lavori di cui alla **lettera C)** di procedere all'appalto integrato nei casi previsti dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 .

Per i lavori di cui alla **lettera A)** si può anche procedere:

- in economia;

- mediante contratto aperto.

- Articolo 13 -

Forniture di beni

Ai fini del presente regolamento per forniture di beni si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni o che, in generale, servono a rifornire l'ente di cose mobili, ivi compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, di adattamento e messa in opera, sia che riguardino cose già esistenti sia cose da costruire dallo stesso fornitore.

Sono comprese fra le forniture, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, supera l'importo del lavoro necessario.

La fornitura può avere per oggetto somministrazioni periodiche o continuative oppure la fornitura in unica soluzione.

Nel caso di somministrazioni periodiche o continuative il contratto, in conformità a quanto stabilito con il provvedimento a contrattare, dovrà specificare tempi e modi della somministrazione e del relativo pagamento e per la parte non regolata si applicherà la disciplina dei contratti di somministrazione.

Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio a cui il bene è destinato lo consentono, il preventivo, il capitolato, ecc., approvato con il provvedimento a contrattare, farà riferimento alle caratteristiche del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte interessate.

In questi casi per l'aggiudicazione si potrà fare riferimento oltre al prezzo, alla consegna, al costo di utilizzazione e ad altri elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei documenti che indicano o pubblicizzano l'appalto.

Per il calcolo degli importi dei relativi corrispettivi si applicheranno i criteri previsti dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni.

- Articolo 14 -

Forniture di servizi

Ai fini del presente regolamento i servizi di norma sono costituiti da qualsiasi utilità, di norma senza elaborazione o trasformazione di materia e senza aggiunte o modifiche al bene esistente e, pertanto, diversa dalla realizzazione di un'opera, dall'esecuzione di un lavoro pubblico o dalla fornitura di un bene; utilità prodotta da una ditta con l'apporto della propria organizzazione e costituente il risultato di una attività di lavoro con l'impiego dei mezzi necessari, di norma di proprietà della ditta stessa.

Si farà riferimento a quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 157 e 158 del 17 marzo 1995 e a quelli che indicativamente si possono raggruppare come segue:

- A) servizi di gestione con manutenzione;
- B) servizi di gestione con assistenza per i servizi informatici;
- C) servizi di pulizia e/o custodia edifici;
- D) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
- E) servizi sanitari, sociali e assistenziali;
- F) servizi di refezione e ristorazione;
- G) servizi finanziari e bancari.

Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e a sua volta modificata ed integrata con la legge regionale 19 maggio 2003 n. 7, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto.

Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.

Sono comprese fra le forniture di servizi, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, non supera l'importo del lavoro necessario.

Rientrano fra le forniture di servizi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato a priori e consistenti nello svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per conservare, in un certo periodo di tempo, beni mobili o immobili in condizioni di attività e funzionamento, qualora le prestazioni richieste non abbiano per oggetto un'attività di trasformazione, modificazioni o innovazione della realtà preesistente.

Rientrano fra i servizi pure quelle attività per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, quali carburanti, pezzi di ricambio, attrezzature, utensili, ecc., che devono essere forniti dall'appaltatore.

Sono esclusi i servizi pubblici comunali, rientranti nelle competenze istituzionali dell'ente e nei quali l'ente esercita la sua potestà di imperio e per i quali al privato, mediante concessione, convenzione o affidamento ai sensi dell'articolo 22 e della lettera "f" dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è trasferito il potere autoritativo del comune.

- Articolo 15 -

Norme comuni

I lavori e le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti in economia, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, quando l'urgenza, la qualità della prestazione, le modalità di esecuzione, la loro limitazione nel tempo e nello spazio, la ridotta entità della spesa rendono irrealizzabile o antieconomico e non funzionale il ricorso alle altre procedure.

Per i contratti di durata e per quelli di somministrazione e per quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria protratta nel tempo, di norma e secondo le esigenze e le disponibilità finanziarie, i preventivi o le perizie potranno essere riferiti a un trimestre, ad un semestre o ad un anno, mentre, se possibile, la durata del contratto potrà essere riferita ad un anno, con facoltà per l'amministrazione di recesso o di rinnovo ogni trimestre o semestre.

Quando non sia possibile riportare la previsione contrattuale ad una delle fattispecie descritte negli articoli precedenti, l'ente può mettere in essere un contratto misto, cioè un contratto risultante dalla combinazione degli oggetti di cui ai precedenti articoli considerati unitariamente in dipendenza di un unico nesso obiettivo e funzionale, in modo da dar vita ad una convenzione unitaria e per la cui regolamentazione si farà capo alla disciplina dello schema negoziale prevalente.

Per i contratti misti di cui al comma precedente possono essere, già con preventivo o con il capitolato, stabilite alcune caratteristiche peculiari di ciascun rapporto e i relativi obblighi e diritti dell'appaltatore, che integreranno lo schema negoziale prevalente.

TITOLO III

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- Articolo 16 -

Provvedimento a contrattare

Il procedimento negoziale inizia con il provvedimento a contrattare, che nel rispetto dell'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 ed integrato con la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire in relazione alla programmazione annuale e pluriennale e/o al P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) e/o agli obiettivi assegnati;
- l'oggetto del contratto, specificato, se necessario, mediante progetti, preventivi, schede tecniche, ecc.;
- le clausole particolari ritenute essenziali espresse, se necessario, in capitolati, fogli di patti e condizioni, preventivi, schede tecniche, ecc.;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo, alla durata della prestazione e alle procedure, di quanto previsto dal **successivo articolo 36**;
- le modalità di scelta del contraente;
- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento di bilancio su cui graverà oppure l'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento.

Qualora la spesa non risulti ancora finanziata, il provvedimento, nel fare menzione della fonte e del tipo di finanziamento o del soggetto a cui si farà richiesta, deve esplicitamente prevedere che non si darà corso alle procedure negoziali sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

- Articolo 17 -

Modalità di esecuzione

Il comune, nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate con il presente regolamento, provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'acquisto delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalità:

- a) in economia;**
- b) in appalto;**
- c) in concessione;**
- d) in affidamento.**

La modalità di esecuzione e di scelta del contraente, avente di norma carattere concorsuale, va motivata con riferimento a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Il regolamento lavori e forniture in economia disciplinerà le attività per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi prevedendo criteri omogenei al presente regolamento ed i limiti per il ricorso all'esecuzione di lavori, all'acquisto di beni e servizi in economia.

Con lo stesso regolamento sono stabiliti criteri per la semplificazione degli adempimenti procedurali interni e per quelli richiesti ai contraenti in conformità con i principi e le disposizioni stabiliti nel presente regolamento.

Per gli appalti di lavori pubblici, fino all'attivazione dell'ufficio regionale dei pubblici appalti, si procederà, di norma, tramite pubblico incanto applicando le norme procedurali della legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

Successivamente si applicherà la procedura prevista dall'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Per gli appalti di fornitura di beni e servizi si procederà in ogni caso con comparazione di offerte, tranne in caso di esclusiva di una ditta; di urgenza o di pericolo; di particolari servizi o forniture che per le loro caratteristiche devono essere affidati ad una ditta determinata.

In questi due ultimi casi l'amministrazione inviterà o consulterà ditte o imprese di propria scelta e fiducia.

- Articolo 18 -

Modalità di appalto

Per l'appalto di lavori, forniture e servizi le modalità di scelta del contraente, nel rispetto dei modi e dei metodi determinati dalle leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie, si procederà con uno dei seguenti procedimenti:

a) Pubblico incanto, procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando può presentare offerta. E' reso noto mediante bando di gara, redatto e pubblicizzato come previsto dalle leggi regionali e dai successivi articoli;

b) Licitazione privata, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte. Può essere preceduta da avviso di gara con il quale l'amministrazione informa della prossima licitazione ai fini della presentazione delle domande di partecipazione per l'eventuale pre qualificazione dei soggetti da invitare;

c) Appalto concorso, con procedura aperta o ristretta;

d) Cottimo – appalto, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte;

e) Trattativa privata, procedura negoziata in cui il comune consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto. Di norma è preceduta da gara informale, procedura negoziata in cui il comune chiede a più ditte di fiducia una offerta di ribasso su un preventivo e con l'osservanza di procedure predeterminate. In caso di importi elevati o di oggetti particolari, può essere preceduta da avviso di gara ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, anche per l'eventuale pre qualificazione dei soggetti da invitare.

In caso di pre qualificazione la scelta dei soggetti da invitare o con cui negoziare i termini del contratto sarà fatta dall'apicale individuato ai sensi dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come responsabile delle procedure d'appalto previa verifica dei requisiti da parte della commissione di gara costituita come previsto dal precedente articolo 10.

In caso di trattativa privata determinata da motivi di urgenza o pericolo l'organo competente potrà acquisire le offerte ed aggiudicare l'appalto con lo stesso provvedimento a contrattare.

- Articolo 19 -

Albo fornitori

Per l'esecuzione dei lavori da affidare mediante cottimo, è istituito l'albo delle imprese di fiducia.

Possono chiedere l'iscrizione all'albo, nei termini e nei modi prefissati con avviso del dirigente dell'ufficio tecnico da pubblicarsi nel mese di gennaio, all'albo pretorio e nei luoghi pubblici, le ditte in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica di iscrizione all'albo, da provare con il deposito del relativo certificato;
2. capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. assenza di misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
4. assenza di procedimenti penali, che incidano sulla moralità professionale, o fallimentari che incidano sull'espletamento della propria attività.

I requisiti di cui ai precedenti numeri **2, 3 e 4**, debbono essere provati con dichiarazione resa e autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445.

L'albo è tenuto dall'ufficio tecnico, a cui è affidato l'iter formativo e quello per l'aggiornamento annuale, istruendo le istanze e proponendo le eventuali cancellazioni di ufficio, per perdita dei requisiti o per inadempienze contrattuali anche prima della annuale revisione.

L'albo è formato e aggiornato ogni anno nella prima decade di febbraio dal dirigente dell'ufficio tecnico, che con apposita determinazione deciderà l'iscrizione, la cancellazione, il rigetto dell'istanza dandone, in ogni caso ed entro 10 giorni, comunicazione motivata e con raccomandata A.R. agli interessati.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 novembre 1993.

- Articolo 20 -

Bandi e avvisi di gara

Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) bando di gara: il documento con cui l'amministrazione indice e rende pubblico un appalto da espletare mediante pubblico incanto, specificando i criteri per la partecipazione e l'aggiudicazione;

b) avviso di gara: il documento con cui l'amministrazione dà notizia che indirà una licitazione privata o un appalto concorso o una trattativa privata, specificando i criteri per la presentazione delle domande di partecipazione e per la loro selezione;

c) lettera di invito: il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla licitazione;

d) richiesta di offerta: il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla trattativa privata.

Oltre le indicazioni di carattere generale e le indicazioni specifiche relative alla procedura di aggiudicazione, in ogni documento dovrà essere specificato: l'oggetto, l'importo, la scadenza, i documenti richiesti, la qualificazione della ditta, eventuale cauzione, le modalità di pagamento.

Inoltre il bando potrà prevedere se, in caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per colpa del primo aggiudicatario, l'appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale, qualunque sia il metodo di aggiudicazione.

I bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici devono essere conformi alle prescrizioni del bando tipo di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e/o alle altre norme applicabili in Sicilia al momento della sua pubblicazione.

Impregiudicata per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria resta l'applicazione delle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie (Decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358, 17 marzo 1995, n. 157 e 17 marzo 1995, n. 158); per quelli di importo inferiore i documenti di cui al primo comma dovranno essere modulati in rapporto all'importo e con le modifiche previste dal presente regolamento.

Per gli appalti fino a **Euro 25.000,00** tutti i requisiti delle ditte sono dimostrati e provati mediante dichiarazione autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per importi superiori e fino a **Euro 200.000,00** sono dimostrati come sopra indicato ma è facoltà dell'amministrazione chiedere a comprova, prima della stipula dell'atto negoziale, il deposito/verifica della relativa documentazione.

In ogni caso si applicano le norme sulla semplificazione amministrativa scaturenti dall'applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

E' vietato l'inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito di qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione o comunque preveda modalità che possano comportare l'individuazione preventiva dei partecipanti alla gara.

- Articolo 21-

Pubblicità dei bandi e degli avvisi

La pubblicazione obbligatoria dei documenti di cui all'articolo precedente è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti e in particolare come previsto:

- dall'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 per gli appalti di lavori pubblici;
- dall'articolo 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 per gli appalti di beni e servizi.

Le stesse norme saranno applicate per la pubblicazione dei risultati di gara.

- Articolo 22 -

La cauzione provvisoria

Per partecipare agli appalti di lavori pubblici mediante pubblico incanto, cottimo fiduciario e trattativa privata si applica l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e a sua volta modificata ed integrata con la legge regionale 19 maggio 2003 n. 7, sia per gli importi che per le modalità.

Per partecipare agli appalti di beni e servizi mediante pubblico incanto o licitazione privata di importo superiore a **Euro 25.000,00** è richiesta la cauzione provvisoria pari al **2%** dell'importo a base d'asta.

La stessa cauzione potrà essere richiesta per l'affidamento di forniture mediante gara informale.

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa; mediante fideiussione bancaria, o mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.

In ogni caso per la mancata stipula del contratto alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione alle autorità competenti o alla C.C.I.A. per i provvedimenti di competenza e l'attivazione della procedura in danno.

Inoltre la ditta inadempiente non potrà partecipare a lavori o forniture a favore di questa amministrazione.

- Articolo 23 -

L'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta per le gare anche informali, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un timbro o firma sui lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto, della data della gara e della scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il prezzo o il ribasso offerto sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole o il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Per la valutazione e la verifica delle offerte anomale sarà applicata la vigente normativa.

Al di fuori dei casi legislativamente normati la commissione, qualora ritenga che l'offerta non garantisca l'esatta esecuzione dell'appalto, procederà all'aggiudicazione con riserva di verificare la composizione e la congruità dell'offerta richiedendo gli elementi e le notizie che riterrà necessari.

- Articolo 24 -

Termini per la ricezione delle offerte

Nei procedimenti di affidamento di lavori pubblici si applicano i termini previsti dalla vigente normativa regionale, che decorrono dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S.; in caso di sola pubblicazione all'albo da quest'ultima data.

In caso di trattativa privata la richiesta deve essere spedita almeno **7 (sette) giorni** prima della scadenza del termine di ricezione dell'offerta.

Nei procedimenti per l'appalto di forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini previsti rispettivamente dal Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 o dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Per gli importi inferiori si applicano le disposizioni seguenti:

a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fornitura di beni o di servizi si applica il termine di **15 (quindici) giorni** previsto dall'articolo 64 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ridotto in caso di urgenza o per importi inferiori a **€ 25.000,00** a non meno di **7 (sette) giorni**, con espressa motivazione inserita nel provvedimento a contrattare. I termini decorrono in ogni caso dalla data di pubblicazione del bando;

b) in caso di licitazione privata il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **21 (ventuno) giorni** dall'invio delle lettere di invito con raccomandata;

c) in caso di trattativa privata non può essere inferiore a **7 (sette) giorni** dall'invio della richiesta che dovrà essere contemporanea per tutte le ditte.

Il computo dei termini è fatto a giorni non calcolando il giorno iniziale e nemmeno quello finale.

Inoltre se il giorno finale è festivo o di chiusura degli uffici comunali il termine scade il giorno successivo.

Quando è stata fissata un'ora determinata il termine scade all'ora fissata del giorno finale.

Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture, le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo del comune, mediante raccomandata espressa o servizio celere del servizio postale oppure consegnate direttamente, entro un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara oppure entro l'ora prevista nell'invito.

L'ufficio protocollo attesterà sulla busta o sull'offerta la data e l'ora di arrivo.

- Articolo 25 -

Celebrazione delle gare

Tutte le gare formali saranno celebrate dall'apposita commissione prevista dall'articolo 10, presieduta dal soggetto ivi previsto, tranne per il cottimo - appalto che sarà presieduto dal dirigente dell'ufficio Lavori Pubblici.

Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per il cottimo, sarà celebrata una pubblica gara nel luogo, giorno ed ora stabiliti nel bando o nella lettera di invito.

Qualora la gara debba essere rinviata per più di due ore oppure ad un giorno successivo, il presidente o il segretario della commissione ne daranno avviso all'albo pretorio avvertendo del nuovo orario o del nuovo giorno.

Se invece deve essere rinviata a data da stabilire, oltre che avviso all'albo ne sarà data comunicazione nello stesso modo con cui si è proceduto per il bando o l'invito.

Invece se devono essere sospese le operazioni già iniziate, oltre che avviso all'albo ne sarà data comunicazione durante l'espletamento con l'indicazione della data di prosecuzione.

Per le trattative private con gara informale e gli appalti concorsi le sedute della commissione non sono pubbliche, ma i risultati pubblicati all'albo, eventualmente in uno con la determina di approvazione o aggiudicazione.

Per le sospensioni e i rinvii si applicano le disposizioni dei due commi precedenti, se e in quanto compatibili.

- Articolo 26 -

Svolgimento della gara

Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Il presidente, assistito dagli altri componenti la commissione, dichiarata aperta la gara, deposita sul tavolo e a vista le offerte pervenute e numerate secondo l'ordine del protocollo, facendone constare l'integrità, informa sulla procedura che sarà seguita e sulle prescrizioni del bando o della lettera di invito.

Indi, secondo l'ordine di numerazione, procede all'apertura dei plichi effettuando l'esame dei documenti richiesti, ammettendo le ditte in regola o escludendo motivatamente le altre.

Il plico contenente la documentazione delle ditte, distinguendo quelle ammesse da quelle non ammesse, viene affidato al segretario, mentre la busta con l'offerta, distinguendo quelle ammesse da quelle non ammesse, numerata nello stesso ordine del plico, viene depositata a vista sul tavolo.

Ultimato l'esame dei documenti di tutte le ditte, il presidente annuncia quanto sono state quelle ammesse e quelle non ammesse, indi procede all'apertura delle offerte delle ditte ammesse e di quelle non ammesse, dandone lettura ad alta voce.

Ultimata la lettura di tutte le offerte ammesse e di quelle escluse, il presidente procede all'aggiudicazione secondo il metodo prescelto, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse.

In caso di sospensione della gara il presidente disporrà la custodia dei plichi e delle offerte in contenitori sigillati, dando atto nei relativi verbali delle suddette operazioni e di quelle della successiva apertura.

Nell'ambito della gestione tecnica e amministrativa prevista dallo statuto, spetta al dirigente del servizio interessato la redazione del verbale delle gare informali con l'assistenza di un testimone e di un segretario verbalizzante scelto fra i dipendenti del servizio.

Allo stesso dirigente compete la relativa proposta o il provvedimento di affidamento.

Alle ditte non ammesse deve essere data comunicazione motivata dell'esclusione.

- Articolo 27 -

Verbale di gara e aggiudicazione

L'aggiudicazione è l'atto con cui si accerta e si rende nota l'offerta più vantaggiosa, si documenta l'incontro dei consensi e si attribuisce l'appalto.

Di norma, e salva diversa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il verbale con il quale viene aggiudicata la gara rappresenta l'atto conclusivo del procedimento.

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti la commissione e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede dove è svolta la gara e all'albo pretorio.

Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento per i lavori pubblici o da parte del dirigente per gli appalti di forniture, con raccomandata A.R.. Nello stesso modo e dagli stessi soggetti viene data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione anche agli altri partecipanti.

In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

In di rilievi e di contestazioni, il responsabile del procedimento, per gli appalti di lavori pubblici, o il dirigente competente per materia in caso di forniture, sono tenuti a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.

Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il soggetto competente per materia, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori o ad ordinare le forniture all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

In caso di trattativa privata, con o senza gara, l'aggiudicazione avviene con atto deliberativo o con provvedimento monocratico e sarà comunicata come previsto **dal successivo articolo 32.**

Nei casi in cui si dovrà procedere alla stipula del contratto nelle forme di cui ai **numeri 3 e 4 del successivo articolo 36**, il provvedimento di aggiudicazione è trasmesso all'ufficio contratti per i provvedimenti di competenza.

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

- Articolo 28 -

Pubblico Incanto

Il pubblico incanto è il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto, informato al principio del libero accesso alle gare, costituisce un procedura "**aperta**" in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando può presentare offerta.

Il metodo con cui celebrare il pubblico incanto è quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore.

Le fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti:

1) provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente **articolo 14**, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e, di norma, approva il relativo bando;

2) bando di gara, di norma approvato con il provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente **articolo 20**, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;

3) pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia integrate dalla disciplina del precedente articolo 21;

4) ricezione delle offerte, che devono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti **articoli 23 e 24**;

5) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dal bando e che sono in possesso dei requisiti ivi previsti;

6) effettuazione dell'incanto previo confronto delle offerte ammesse;

7) aggiudicazione secondo il metodo prescelto;

8) proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dal precedente **articolo 27 e dal successivo articolo 32**.

- Articolo 29 -

Licitazione privata

La licitazione privata, procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate dall'ente, è ammessa solo nei casi di concessione e gestione di opere pubbliche e per gli appalti di forniture di beni e servizi nei casi previsti dal Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dal D.P.R.S. del 18 dicembre 1993, dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ed, inoltre:

- quando trattasi di beni che per particolarità tecniche o qualitative possono essere forniti solo da alcune e ben individuate ditte, che diano garanzie da verificare tramite pre qualificazione;

- quando trattasi di servizi che per la loro particolarità o delicatezza devono essere espletati da ditte di fiducia, che diano garanzie da verificare tramite pre qualificazione.

Nel rispetto delle procedure disciplinate dai decreti legislativi riportati nel primo comma, di norma saranno invitate tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di cinque, da altre scelte dal dirigente competente per materia fra quelle iscritte all'albo comunale ed in possesso dei requisiti richiesti.

Sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti **articoli 20 e 21**, fissando il termine per l'invio delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 per le forniture di beni e dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 per i servizi sopra la soglia comunitaria, ed in almeno **15 (quindici) giorni** dalla pubblicazione per gli appalti sotto soglia.

Il dirigente del servizio, come previsto dall'ultimo comma del precedente **articolo 18**, approverà l'elenco delle ditte da invitare e di quelle da escludere, alle quali comunicherà entro **10 (dieci) giorni** i motivi dell'esclusione.

Le lettere di invito, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti **articoli 20 e 21**, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte ammesse con Raccomandata A.R., entro **60 (sessanta) giorni** dalla scadenza del termine per la ricezione delle istanze di partecipazione.

Il termine per la ricezione delle offerte per gli appalti sopra soglia comunitaria non può essere inferiore a **40 (quaranta) giorni** dalla data di spedizione della lettera di invito, riducibile a **26 (ventisei) giorni** nei casi previsti dai citati decreti.

Per gli appalti sotto soglia il termine non potrà essere inferiore a **21 (ventuno) giorni**.

Il metodo con cui celebrare la licitazione è quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia con la distinzione fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con individuazione dell'offerta anomala come previsto dal precedente **articolo 23**.

Le fasi del procedimento della licitazione privata sono le seguenti:

- 1) provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente **articolo 14**, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto, e di norma, approva la lettera di invito;
- 2) pubblicazione dell'avviso di gara , utilizzando i modelli allegati ai Decreti legislativi citati;
- 3) preselezione delle ditte da invitare, applicando i criteri sopra esposti;
- 4) diramazione degli inviti con lettera raccomandata A.R. che, come previsto dal precedente **articolo 20**, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
- 5) ricezione delle offerte, che devono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti **articoli 23 e 24**;
- 6) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di invito e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- 7) effettuazione della gara previo confronto delle offerte ammesse;
- 8) aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- 9) proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto **dal precedente articolo 27 e dal successivo articolo 32**.

- Articolo 30 -

La trattativa privata

La trattativa privata, procedura negoziale in cui l'ente, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico-economica, negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

Per gli appalti di lavori pubblici si applicherà l'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e a sua volta modificata ed integrata con la legge regionale 19 maggio 2003 n. 7; il ricorso alla trattativa privata è autorizzato dal legale rappresentate dell'ente su richiesta del responsabile del procedimento, se nominato, e previo parere del dirigente responsabile dell'ufficio competente, a cui, essendo attribuite le funzioni previste dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compete la determinazione a contrattare e la procedura di ricerca del contraente e dell'aggiudicazione.

Per le forniture di beni di importo superiore ad **€ 100.000,00** e non superiore al controvalore in unità di conto europee (**E.C.U.**) di **€ 200.000,00** diritti speciali di prelievo (**D.S.P.**), è consentito l'affidamento a trattativa privata, nel rispetto del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.

Per le forniture di servizi di importo superiore ad **€ 100.000,00** e non superiore al controvalore in unità di conto europee (**E.C.U.**) di **€ 200.000,00** diritti speciali di prelievo (**D.S.P.**), è consentito l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale, invitando **almeno 3 (tre) ditte**, quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 9 del Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e dall'articolo 7 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 oppure dall'articolo 41 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, o quando sia ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure.

Per le forniture di beni e servizi di importo fino ad € 100.000,00 è consentito l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale, invitando **almeno 3 (tre) ditte**, quando l'urgenza, la natura dei prodotti, le esigenze organizzative, motivate nel provvedimento a contrattare, rendono necessaria tale procedura.

Non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa ditta fornitura di beni il cui importo complessivo superi i **100.000,00 Euro**.

Non è consentito, altresì, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa ditta fornitura di servizi il cui importo supera la soglia comunitaria.

La Giunta Municipale inoltre può autorizzare a procedere direttamente a trattativa privata per importi superiori a quelli previsti ai commi precedenti, tranne nei casi di espresso divieto di legge, quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto, siano evidenti la necessità e la convenienza, sussiste una situazione tale che il rinvio dell'intervento per il tempo necessario all'espletamento di una gara comprometterebbe la tempestività dell'intervento stesso.

La trattativa privata, sia per lavori e sia per fornitura di beni e servizi, quando sia ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure, per importi inferiori a **10.000 Euro (escluso IVA)** può essere esperita anche senza gara informale, con una procedura negoziale in cui il responsabile consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto. In questo caso l'organo competente potrà prevedere nel provvedimento a contrattare l'aggiudicazione al miglior prezzo a corpo. Inoltre potrà procedere all'aggiudicazione con lo stesso provvedimento a contrattare.

Le richieste di offerta, nel rispetto di quanto previsto **dai precedenti articoli 20 e 24**, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte interessate.

In caso di urgenza il termine per la presentazione delle offerte può essere motivatamente ridotto.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta da quella, eventualmente, contenente documentazione o depliant.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà di norma l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

La trattativa privata, esperita con gara informale prevede procedure e tempi vincolanti per l'ente e per i partecipanti.

Le fasi del procedimento della trattativa privata mediante gara informale sono le seguenti:

- 1) provvedimento a contrattare con individuazione del fine, dell'oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole esenzioni, della spesa necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che consigliano il ricorso alla trattativa;
- 2) diramazione della richiesta di offerta con lettera Raccomandata A.R. o da notificare che, nel rispetto dei principi **del precedente articolo 20**, contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituendone l'atto propulsivo e fondamentale;
- 3) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai **precedenti articoli 23 e 24**;

4) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta e sono in possesso dei requisiti richiesti.

Il rispetto dei termini e dei modi previsti dalla lettera di richiesta è tassativo solo per le trattative con gara informale, negli altri casi saranno ammesse le offerte pervenute prima dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste;

5) confronto delle offerte ammesse;

6) aggiudicazione secondo il metodo prescelto con provvedimento del soggetto competente, applicando eventuali procedure per la verifica delle offerte c.d. anomale;

7) comunicazione all'interessato, come previsto dal successivo **articolo 32**.

Se non sono conosciute ditte idonee e nei casi previsti dalle norme vigenti sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 20 e 21, fissando in almeno **15 (quindici) giorni** dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. In questo caso l'offerta sarà richiesta dal dirigente del servizio interessato a tutte le ditte idonee che hanno fatto richiesta di invito, con esclusione di ditte che non hanno adempiuto diligentemente a precedenti rapporti contrattuali con l'ente, alle quali il dirigente comunicherà entro **10 (dieci) giorni** i motivi dell'esclusione.

Nei casi di cui al precedente comma la procedura avrà inizio con il provvedimento a contrattare che, come previsto dal **precedente articolo 16**, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto. Proseguirà con la pubblicazione dell'avviso di gara, con la preselezione delle ditte da invitare e con le altre fasi di cui ai precedenti commi.

Compete, altresì, alla giunta la concessione dei servizi socio - assistenziali con i limiti e le procedure dell'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

- Articolo 31 -

Appalto concorso

Quando è opportuno valutare la convenienza dell'offerta e la sua conformità alle esigenze pubbliche sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre è necessario, per la specifica natura dell'opera o del prodotto o del servizio, rispettare un equilibrio fra valore del contratto e i costi della procedura, l'ente può procedere tramite appalto concorso, ma solo con procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti può partecipare.

Per le opere pubbliche, qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto si applicano gli articoli 20 e 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

COMUNE DI LONGI

Per le forniture di beni e di servizi, qualunque sia l'importo e l'oggetto, si applica la relativa normativa di attuazione delle direttive comunitarie.

Per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice si applica la disciplina prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, dal Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 in relazione all'oggetto del contratto.

Il metodo è quello delle offerte segrete; i criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia.

TITOLO V

LA FASE CONTRATTUALE

- Articolo 32 -

Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale o in caso di trattativa privata, il responsabile del procedimento per gli appalti di lavori pubblici, oppure il dirigente del servizio interessato, oppure il Responsabile del servizio contratti nei casi in cui è prevista la stipula contrattuale nelle forme di cui ai **numeri 3 e 4 del successivo articolo 36**, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante raccomandata A.R. assieme all'invito, se necessario, a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

All'uopo all'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito con la stessa procedura prevista dall'articolo seguente.

Qualora l'aggiudicatario non provveda neanche dopo rituale diffida, il responsabile del procedimento oppure il dirigente del servizio interessato con atto motivato, inizia il procedimento per la revoca dell'aggiudicazione, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni, ed, eventualmente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, come previsto **dal precedente articolo 20**.

Contemporaneamente alla comunicazione all'aggiudicatario il responsabile del servizio contratti provvede alle comunicazioni e alle pubblicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

- Articolo 33 -

Documentazione

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni o nei termini prefissati nel bando o nell'invito, la documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni presentate in sede di gara ai sensi **del precedente articolo 20**; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia; la cauzione; le ricevute dei versamenti per diritti e spese; tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.

Quando l'importo contrattuale è inferiore ad **€ 25.000,00**, la documentazione di rito è sostituita da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avente lo stesso contenuto.

Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi.

In ogni caso per la presentazione e ricezione della documentazione di rito si applicano le norme sulla semplificazione amministrativa scaturenti dall'applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

Il responsabile del servizio contratti, in relazione alle forme contrattuali di cui **al successivo articolo 36**, provvede alla verifica della regolarità della documentazione e della cauzione e alla eventuale diffida, comunicando al dirigente del servizio interessato l'eventuale inadempimento.

- Articolo 34 -

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è dovuta:

- **per lavori** come previsto dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e a sua volta modificata ed integrata con la legge regionale 19 maggio 2003 n. 7, tranne per importi contrattuali inferiori ad € 15.000,00 e per quelli di somma urgenza di importo inferiore ad € 25.000,00, dopo l'accettazione del certificato di regolare esecuzione.

- **per forniture di beni e servizi** nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, tranne che per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad € 25.000,00.

La cauzione definitiva potrà essere prestata:

- mediante polizza fideiussoria assicurativa ai sensi dell'articolo 13 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- mediante polizza fideiussoria bancaria, ai sensi dell'articolo 54 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.

In caso di cauzione provvisoria prestata mediante deposito in contanti presso la tesoreria, la stessa potrà essere commutata, previa eventuale integrazione, in definitiva. Di ciò sarà dato atto nel contratto e comunicazione all'ufficio ragioneria.

La cauzione sarà svincolata per i lavori pubblici come previsto dal citato articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e a sua volta modificata ed integrata con la legge regionale 19 maggio 2003 n. 7, mentre per le forniture dopo il collaudo o dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione oppure dopo l'attestazione del regolare adempimento contrattuale da parte del responsabile del servizio destinatario del bene o del servizio.

In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, il responsabile del procedimento o il dirigente del servizio interessato potrà procedere, se previsto nel bando di gara, alla aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale come previsto dal **precedente articolo 20**.

- Articolo 35 -

Spese e diritti

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli del bilancio.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto, con esclusione di quelle per la pubblicità.

La gestione e la rendicontazione sono di competenza del responsabile del servizio interessato, che dovrà provvedere alla rendicontazione e alla richiesta di eventuale conguaglio entro **30 (trenta) giorni** dalla stipula dell'atto negoziale.

L'ammontare dei diritti di segreteria, sia per i contratti che per le scritture private, sarà calcolato in base alle vigenti disposizioni e ripartito e devoluto fra il segretario pro tempore, l'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari e il Comune nelle misure previste dalla legge.

In caso di inadempimento da parte della ditta, che dovrà essere comunicato all'ufficio ragioneria, o non si procederà ai pagamenti dei corrispettivi o si procederà al recupero di quanto dovuto mediante compensazione da effettuare in tesoreria.

- Articolo 36 -

Forme contrattuali

Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

1. mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell'amministrazione oppure offerta e successivo ordine, per lavori e le forniture o i servizi a pronta consegna e per cui non sono previsti particolari garanzie entro l'importo di **€ 3.000, oltre IVA;**

2. mediante sottoscrizione dell'offerta contratto o del capitolato di oneri o del verbale di aggiudicazione, per forniture e servizi che non prevedono particolari garanzie e il cui corrispettivo sarà pagato solo a prestazione avvenuta, entro l'importo di **€ 10.000,00, IVA compresa;**

3. mediante scrittura privata non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso, per l'esecuzione di lavori e per forniture di beni e servizi il cui importo non superi **€ 25.000,00, oltre IVA;**

4. mediante contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata in tutti gli altri casi.

In ogni caso la presentazione di offerte e la sottoscrizione di atti o documenti impegna immediatamente i privati mentre l'impegno dell'amministrazione è subordinato all'assunzione dei necessari provvedimenti e, dopo la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa, alla relativa comunicazione da parte del soggetto a cui è stata attribuita la capacità contrattuale.

Gli atti di cui ai numeri 2 e 3 vanno registrati nel registro previsto dal successivo articolo 38 a cura del responsabile del servizio contratti con l'indicazione delle parti, dell'oggetto, dell'importo, dei tempi di esecuzione e pagamento.

Gli atti e i contratti di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e al rimborso delle spese contrattuali, la cui riscossione è obbligatoria.

- Articolo 37 -

La stipula dei contratti

In materia negoziale la rappresentanza esterna del comune, espressa mediante la manifestazione formale della volontà dell'ente, è esercitata dai soggetti previsti dalle norme statutarie, dal regolamento di organizzazione o individuati ai sensi dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le forme contrattuali previste dai **numeri 1 e 2** del precedente articolo la volontà del fornitore si manifesta con l'offerta mentre quella dell'Ente con l'ordine o la sottoscrizione per conferma dei documenti previsti **al precitato numero 2**.

Per le forme previste **dai numeri 3 e 4** dell'articolo precedente mediante sottoscrizione contestuale degli atti negoziali ivi previsti.

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario comunale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.

I documenti di cui **al numero 2 del precedente articolo 36**, dopo il loro perfezionamento, sono trasmessi a cura del dirigente del servizio interessato, all'ufficio contratti per i controlli dei versamenti prescritti **dal precedente articolo 36** e per le registrazioni di cui **al successivo articolo 38**.

Per la stipulazione dei contratti di lavori pubblici si applica l'articolo 21 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e l'articolo 109 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, come recepiti dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

- Articolo 38 -

Le registrazioni

Gli atti indicati **al numero 4 del precedente articolo 36** sono trascritti nel repertorio sono assoggettati a registrazione a spese dell'appaltatore e a cura dell'ufficio contratti.

Fermo restando quanto previsto dal **precedente articolo 37**, gli atti negoziali previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 36, sono registrati, a cura del responsabile del servizio contratti, in uno o più registri in cui riportare le notizie di cui al successivo terzo comma per lavori pubblici; forniture di beni; forniture di servizi.

In ogni registro saranno riportati a cura del responsabile del servizio contratti, in ordine di aggiudicazione tutti gli appalti dell'anno, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del tempo di esecuzione, del metodo di aggiudicazione, dell'aggiudicatario, della data di aggiudicazione e del contratto.

Dai predetti registri entro il **mese di Febbraio** il responsabile del servizio contratti compilerà gli elenchi annuali dei lavori e delle forniture affidati nell'anno precedente mediante cottimo e/o trattativa privata da pubblicare per 15 giorni all'albo.

Il responsabile del servizio contratti, entro il mese di marzo comunicherà su supporto magnetico all'anagrafe tributaria i dati previsti dal Decreto Ministeriale 6 maggio 1994, come recepito con il decreto 18 marzo 1999, relativi ai contratti non registrati non inferiori a **€ 10.000,00 IVA compresa**, conclusi nell'anno precedente per lavori, forniture di beni e servizi, somministrazione e trasporto.

I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta informale da parte di tutti i cittadini, mentre l'estrazione di copie è soggetta a richiesta in bollo e al pagamento delle spese di riproduzione, diritti ed eventuale bollo.

- Articolo 39 -

Contenuto degli atti negoziali

Tutti gli atti negoziali, in cui si estrinseca la volontà delle parti contraenti, qualunque sia la forma ai sensi del **precedente articolo 36**, oltre all'esatta individuazione del contraente e alle clausole di rito, dovranno indicare:

- l'oggetto dell'appalto, con l'esatta quantità e qualità dei lavori o delle forniture;
- l'importo e i tempi e le modalità di pagamento, compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere;
- i termini di esecuzione, di consegna e di eventuale collaudo;
- le eventuali penalità e/o l'eventuale previsione dell'esecuzione d'ufficio.

Ai fini della interpretazione complessiva e della loro conservazione, a tutti gli atti negoziali si applicano le norme dell'articolo 1362 del codice civile.

Per detti fini, fanno parte integrante anche se non allegati, le schede tecniche, i preventivi, i capitolati, i progetti con i disegni, le proposte, le offerte, il provvedimento a contrattare, verbale di gara.

In applicazione dell'articolo 110 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: il capitolato generale, il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza, il cronoprogramma.

I documenti di cui ai precedenti commi vengono elencati nel contratto, siglati dalle parti e conservati assieme all'originale.

- Articolo 40 -

Esecuzione degli atti negoziali

La consegna dei lavori o l'ordine delle forniture dovrà, ai fini del computo del tempo per l'adempimento, avere data certa.

Non sono ammesse cessioni e di norma variazioni, subappalti, proroghe, sospensioni, tranne che nei casi previsti dalla legge e previa richiesta motivata e debitamente autorizzata.

Per l'esecuzione di lavori si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per la conduzione e i pagamenti che per il collaudo; per le forniture di beni e servizi si applicano, oltre alle norme che regolano le pubbliche forniture, le relative norme del codice civile.

Fermi restando i compiti della direzione lavori, dell'esatta esecuzione dei lavori è responsabile il responsabile unico del procedimento, mentre delle forniture di beni e servizi è il responsabile dell'ufficio o del servizio destinatario.

I predetti responsabili dovranno contestare immediatamente le eventuali inadempienze e verificarne in contraddittorio con la controparte il richiesto esatto adempimento.

Per la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione di Lavori Pubblici, si applica l'articolo 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109; come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7; per quelle relative alle forniture, non appianate in via transattiva, si applicano le norme vigenti comprese quelle previste dal Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 in relazione all'oggetto del contratto.

Degli eventuali inadempimenti deve essere data comunicazione a tutti i dirigenti affinché ne tengano conto per l'invito in successive gare.

- Articolo 41 -

Liquidazione e pagamenti

Per le modalità di liquidazione e di pagamento si applicano le seguenti norme integrate da quelle del regolamento di contabilità.

I termini e i modi di pagamento devono essere esplicitati nel provvedimento a contrattare e nella richiesta di offerta, nella lettera di invito o nel bando di gara ed, inoltre, riportati nel contratto.

Per i lavori pubblici di importo contrattuale inferiore ad **€ 15.000, compreso IVA**, si può procedere alla liquidazione e al pagamento in unica soluzione previo certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile dell'ufficio o del servizio interessato. Per quelli di importo superiore, liquidabili a stati di avanzamento dovranno essere effettuate le verifiche prescritte dalla normativa vigente da parte del direttore dei lavori o, in mancanza, da parte del responsabile del servizio interessato.

Per le forniture di beni il responsabile dell'ufficio o del servizio interessato adotterà l'atto di liquidazione dopo aver assunto in carico i beni acquistati e se necessario provveduto al loro collaudo e al loro inventario.

Per le forniture di servizi il responsabile dell'ufficio o del servizio beneficiario adotterà l'atto di liquidazione dopo aver verificato la loro regolare esecuzione e se necessario gli adempimenti fiscali e assicurativi.

All'atto di liquidazione, che dovrà rispettare le modalità e le forme previste dal regolamento di contabilità, seguirà l'ordinazione del pagamento mediante emissione del relativo mandato di pagamento da parte del servizio finanziario, nei tempi e modi previsti dal regolamento di contabilità.

TITOLO VI

NORME FINALI

- Articolo 42 -

Norme di riferimento

Sono norme di riferimento:

Per i lavori pubblici

- la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;
- la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, nel testo e con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come modificata con legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante “regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”;
- il D.M. 03 agosto 2000, n. 294, “Regolamento concernente la individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici” come modificato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;
- il D.M. 02 dicembre 2000, n. 398, “Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”.

Per le forniture di beni

- la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, titolo II, come modificato ed integrato dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
- il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 36 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Per le forniture di servizi

- la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, titolo II, come modificato ed integrato dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 36 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Eventuali modifiche ed integrazioni delle norme di riferimento, comportano, in attesa del suo adeguamento, la disapprovazione delle norme del presente regolamento in contrasto con la nuova normativa di riferimento.

- Articolo 43 -

Rinvio

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contrattuale.

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto comunale.

L'organizzazione dell'ente sarà adeguata ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alle disposizioni vigenti sul responsabile del procedimento, sul diritto di accesso e sull'autocertificazione, adottando le disposizioni regolamentari e le idonee misure organizzative, **entro 3 (tre) mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- Articolo 44 -

Pubblicità

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti e ai responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

- Articolo 45 -

Entrata in vigore

1) La deliberazione consiliare relativa all'approvazione del presente regolamento, ad essa allegato, per farne parte integrante e sostanziale, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività.

2) Ai sensi dell'articolo 21, comma 2°, del vigente Statuto Comunale, la predetta deliberazione viene depositata, mediante apposito avviso, nella Segreteria Comunale, alla libera visione del pubblico per **15 (quindici) giorni consecutivi**.

Regolamento comunale dei contratti

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE -

<i>Articolo</i>	<i>1</i>	<i>Oggetto</i>
<i>Articolo</i>	<i>2</i>	<i>Principi</i>
<i>Articolo</i>	<i>3</i>	<i>Principi per incarichi professionali</i>
<i>Articolo</i>	<i>4</i>	<i>Competenze e responsabilità</i>
<i>Articolo</i>	<i>5</i>	<i>Il consiglio comunale</i>
<i>Articolo</i>	<i>6</i>	<i>La giunta comunale</i>
<i>Articolo</i>	<i>7</i>	<i>Il sindaco</i>
<i>Articolo</i>	<i>8</i>	<i>Settori e servizi</i>
<i>Articolo</i>	<i>9</i>	<i>Responsabile del procedimento</i>
<i>Articolo</i>	<i>10</i>	<i>Le commissioni di gara</i>
<i>Articolo</i>	<i>11</i>	<i>L'ufficio contratti</i>

TITOLO II - OGGETTO DEI CONTRATTI -

<i>Articolo</i>	<i>12</i>	<i>Lavori pubblici</i>
<i>Articolo</i>	<i>13</i>	<i>Forniture di beni</i>
<i>Articolo</i>	<i>14</i>	<i>Forniture di servizi</i>
<i>Articolo</i>	<i>15</i>	<i>Norme comuni</i>

TITOLO III - LA SCELTA DEL CONTRAENTE -

Articolo 16	Provvedimento a contrattare
Articolo 17	Modalità di esecuzione
Articolo 18	Modalità di appalto
Articolo 19	Albo fornitori
Articolo 20	Bandi e avvisi di gara
Articolo 21	Pubblicità dei bandi e degli avvisi
Articolo 22	La cauzione provvisoria
Articolo 23	L'offerta
Articolo 24	Termini per la ricezione delle offerte
Articolo 25	Celebrazione delle gare
Articolo 26	Svolgimento della gara
Articolo 27	Verbale di gara e aggiudicazione

TITOLO IV - LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE -

Articolo 28	Pubblico incanto
Articolo 29	Licitazione privata
Articolo 30	Trattativa privata
Articolo 31	Appalto concorso

TITOLO V - LA FASE CONTRATTUALE -

Articolo	32	Comunicazione della aggiudicazione
Articolo	33	Documentazione
Articolo	34	Cauzione definitiva
Articolo	35	Spese e diritti
Articolo	36	Forme contrattuali
Articolo	37	La stipula dei contratti
Articolo	38	Le registrazioni
Articolo	39	Contenuto degli atti negoziali
Articolo	40	Esecuzione degli atti negoziali
Articolo	41	Liquidazione e pagamenti

TITOLO VI - NORME FINALI -

Articolo	42	Norme di riferimento
Articolo	43	Rinvio
Articolo	44	Pubblicità
Articolo	45	Entrata in vigore



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) - Tel. 0941 48.50.40 Fax 0941 48.54.01

Partita IVA: 00791430838 – Codice Fiscale: 84004070839

E mail: Comune.longi@tin.it - c.c.p. 13925987

AREA AMMINISTRATIVA

Servizi Affari Generali – Segreteria – Contenzioso – Contratti – Gestione Personale – Albo Pretorio – Archivio – Protocollo – Notifiche – Informatica – Sport/Turismo/ Spettacolo e Tempo libero – Manifestazioni culturali e ricreative – Commercio.

Tel. 0941/485040 int. 22 e 15

ALLEGATO "B"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL SINDACO

LONGI, 19 gennaio 2004



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE, PREDISPOSTA DALL'AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI AFFARI GENERALI – SEGRETERIA, ETC, AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, RECEPITO DALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991, N. 48, COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 23.12.2000, N. 30.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI.

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI AFFARI GENERALI – SEGRETERIA, ETC.: PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA – PARERE FAVOREVOLE.

LONGI, 19 gennaio 2004



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Geom. Angelo Zingales)**

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

LONGI, 19-01-2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Antonina Ruffini)



Antonina Ruffini

=====

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 03 DEL 21-01-04 ORE 18,30

l'esp.



ALL. "C"

AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI LONGI -

OGGETTO: *Parere Revisore Unico dei Conti sulla proposta di deliberazione relativa a "Approvazione regolamento comunale dei contratti".*

A seguito di richiesta verbale da parte di codesto Ufficio, il sottoscritto Revisore Unico dei conti Dr. Salvatore La Piana, nominato con deliberazione consiliare n.34 del 13/12/2001, esecutiva ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, così' come previsto dall'art. 1 lett.1) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48:

VISTA la proposta indicata in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 78 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale al punto 7 prevede il parere sulla proposta per le modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione regolamento comunale dei contratti..

Longi 19/01/2004

Il Revisore Unico dei Conti

(La Piana Dr. Salvatore)





Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to Bernardino Bartolo

Il Consigliere Anziano

F.to Emanuele Miceli


Il Segretario Comunale

F.to Calogero Sirna

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 21 gennaio 2004

Il Segretario Comunale - F.to Calogero Sirna _____

<p>E' copia conforme per uso amministrativo.</p> <p>Longi, 22 gennaio 2004</p> <p>Il Responsabile Dell'Area Amministrativa Angelo Zingales</p> 	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Longi, _____</p> <p>L'Addetto Il Responsabile dell'Area Amministrativa</p> <p>F.to _____ F.to _____</p>
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal _____ ai sensi dell'Art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44.

Longi, _____

Il Segretario Comunale F.to _____

<p>La presente deliberazione, in data 22 GENNAIO 2004, è stata trasmessa per l'esecuzione alle seguenti aree e servizi:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Amministrativa <input checked="" type="checkbox"/> - Economico-Finanziaria</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Tecnica <input checked="" type="checkbox"/> - Servizi alla Persona</p> <p><input type="checkbox"/> - Servizio Economato</p> <p>Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to Angelo Zingales</p>	
--	--